

Sentenza n. 7130/2021 pubbl. il 08/09/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **37405/2019** promossa da:

ALBINO BONETTI (C.F. BNTLBN41M28F205T), con il patrocinio dell'avv. FABIO MALCOVATI (C.F. MLCFBA46C09F205X) e dell'avv. MASSIMILIANO MAGISTRETTI (C.F. MGSMSM69H07F205X), entrambi del Foro di Milano;

ATTORE

contro

BCS SPA (C.F. 00889380150), con il patrocinio degli avvocati CARLO PEDERSOLI (C.F. PDRCL53T05F205X), PAOLO MANZONI (C.F. MNZPLA86E17F205S) e RICCARDO CAMPIONE (C.F. CMPRCR76T07A944R), tutti del Foro di Milano;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,

giudicare

in via pregiudiziale:

ove ritenuta rilevante ai fini della decisione, rimettere alla Corte Costituzionale, previa sospensione necessaria del presente giudizio, la questione di costituzionalità del terzo comma dell'art.2437 Cod.Civ. in relazione ai profili sollevati dall'esponente in quanto non manifestamente infondati;

in ogni caso, in via principale:

pagina 1 di 9

Sentenza n. 7130/2021 pubbl. il 08/09/2021

accertare la validità ed efficacia del recesso esercitato, ex art.2437, terzo comma Cod. Civ., dal rag. Albino Bonetti con comunicazione in data 1° marzo 2019;

previo - occorrendo - annullamento e/o comunque declaratoria di invalidità della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di BCS S.p.A. il 10 aprile 2019 ed avente ad oggetto il rigetto del recesso del Rag. Albino Bonetti, accertare il valore di liquidazione, alla data del 31 agosto 2019, ovvero del 1° marzo 2019, delle azioni di BCS S.p.A. per le quali il Rag. Albino Bonetti ha esercitato il recesso;

per l'effetto, ordinare a BCS S.p.A. di eseguire nei termini di legge gli incombenti previsti dall'art.2437- quater Cod. Civ.;

condannare, ex art.614-bis cpc, BCS S.p.a. al pagamento di € 5.000,00 (oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza al saldo) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda condanna agli incombenti previsti dall'art.2437- quater Cod. Civ.;

in via subordinata:

accertare la validità ed efficacia del recesso esercitato, ex art.2437, terzo comma Cod.Civ., dal rag. Albino Bonetti con comunicazione in data 1° marzo 2019;

previo - occorrendo - annullamento e/o comunque declaratoria di invalidità della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di BCS S.p.A. il 10 aprile 2019 ed avente ad oggetto il rigetto del recesso del Rag. Albino Bonetti, ordinare a BCS S.p.A. di determinare, entro un termine non superiore a 30 giorni, il valore di liquidazione, alla data del 31 agosto 2019, ovvero del 1° marzo 2019, delle azioni di BCS S.p.A. per le quali il Rag. Albino Bonetti ha esercitato il recesso, fissando udienza per la discussione dell'elaborato del CdA di BCS S.p.A.;

in caso di contestazione da parte del rag. Bonetti delle risultanze dell'elaborato o in caso di mancato deposito dello stesso nel termine fissato, accertare il valore di liquidazione, alla data del 31 agosto 2019, ovvero del 1° marzo 2019, delle azioni di BCS S.p.A. per le quali il Rag. Albino Bonetti ha esercitato il recesso;

in ogni caso, ordinare a BCS S.p.A. di eseguire nei termini di legge gli incombenti previsti dall'art.2437- quater Cod. Civ.; condannare, ex art.614-bis cpc, BCS S.p.a. al pagamento di € 5.000,00 (oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza al saldo) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda condanna agli incombenti previsti dall'art.2437- quater Cod. Civ.;

in via di ulteriore subordine:

accertare la validità ed efficacia del recesso esercitato, ex art.2437, terzo comma Cod. Civ., dal rag. Albino Bonetti con comunicazione in data 1° marzo 2019;

previo - occorrendo - annullamento e/o comunque declaratoria di invalidità della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di BCS S.p.A. il 10 aprile 2019 ed avente ad oggetto il rigetto del recesso del Rag. Albino Bonetti, ordinare a BCS S.p.A. di determinare, entro un termine non superiore a 30 giorni, il valore di liquidazione, alla data del 31 agosto 2019, ovvero del 1° marzo 2019, delle azioni di BCS S.p.A. per le quali il Rag. Albino Bonetti ha esercitato il recesso;

accertare il diritto del Rag. Albino Bonetti ad avvalersi del procedimento previsto dal sesto comma dell'art.2437-ter, Cod. Civ. sia nel caso di contestazione da parte del socio della valorizzazione effettuata dalla società, sia in caso di mancata determinazione da parte di BCS S.p.A. del valore di liquidazione delle azioni nel prefiggendo termine;

pagina 2 di 9

Sentenza n. 7130/2021 pubbl. il 08/09/2021

in via istruttoria:

ordinare alla società convenuta l'esibizione, ai sensi dell'art.210 cpc, di copia dei seguenti documenti:

- * il libro cespiti di BCS S.p.A. al 31 agosto 2019;
 - * i bilanci d'esercizio relativi all'ultimo quinquennio (2015-2019) di BCS Iberica Sau;
 - * i bilanci d'esercizio relativi all'ultimo quinquennio (2015- 2019) di BCS Portugal Lda;
 - * i bilanci d'esercizio relativi all'ultimo quinquennio (2015- 2019) di BCS India Pvt Ltd;
 - * i bilanci d'esercizio relativi all'ultimo quinquennio (2015- 2019) di Ferrari France Sas;
 - * i bilanci d'esercizio relativi all'ultimo quinquennio (2015- 2019) di Mosa GmbH;
 - * i bilanci d'esercizio relativi all'ultimo quinquennio (2015- 2019) di BCS Changzhou Ltd;
 - * i bilanci d'esercizio relativi all'ultimo quinquennio (2015- 2019) di BCS Brasil Ltda;
 - * la documentazione afferente "la procedura di mobilità volontaria" relativa ai dipendenti di BCS S.p.A. (e di cui a pag.28 della nota integrativa del bilancio di BCS S.p.A. chiuso al 31 agosto 2019);
 - * il dettaglio del magazzino di BCS S.p.A. al 31 agosto 2019;
 - * la documentazione afferente la formazione e la movimentazione del "fondo rischi e oneri", con specifico riferimento agli € 1.200.000,00 per "fondo ammortamento impianti ed attrezzature" ed € 517.000,00 per "Fondo garanzia su prodotti venduti" (e di cui a pag.23 della nota integrativa del bilancio di BCS S.p.A. chiuso al 31 agosto 2019);
 - * le pagine del libro inventari di BCS S.p.A. portanti l'inventario al 31 agosto 2018 e al 31 agosto 2019;
- ammettere CTU volta ad accertare il valore di liquidazione, alla data del 31 agosto 2019, ovvero del 1° marzo 2019, delle azioni per le quali il Rag. Albino Bonetti ha esercitato il recesso.

Con le spese tutte di lite, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario spese generali."

per la convenuta:

"Voglia l'ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa, così giudicare:

- in via preliminare, rigettare, in quanto manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2437, comma 3, c.c. sollevata dal rag. Bonetti;
- nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e/o infondate, per tutte le ragioni esposte, le domande formulate dal rag. Albino Bonetti nei confronti di B.C.S. S.p.A. -ivi incluse le istanze istruttorie, con particolare riguardo alla richiesta di Consulenza Tecnica di Ufficio e agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.- e, per l'effetto, assolvere quest'ultima da ogni avversaria pretesa;
- in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie e trattenere la causa in decisione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite."

pagina 3 di 9

Sentenza n. 7130/2021 pubbl. il 08/09/2021

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore rag. ALBINO BONETTI,

- o quale **socio della SPA BCS** (d'ora in avanti anche solo BCS), detentore di azioni rappresentanti il 14,02% del capitale sociale, capitale pari ad euro 2.174.461,00,

ha convenuto in giudizio la stessa BCS, per sentir **accertare la validità ed efficacia del recesso dalla SPA da lui esercitato** con comunicazione dell'1.3.2019 **ai sensi dell'art.2437 cc terzo comma**, essendo la durata della SPA, come prorogata nel 1995, fissata al 31.12.2100 e dunque in epoca "*così lontana nel tempo*" da risultare "*sostanzialmente equiparabile alla mancata determinazione della durata (non essendo possibile rispetto ad un così ampio lasso temporale pronosticare il progetto imprenditoriale che si intende perseguire) e all'evidenza eccedente la presumibile permanenza in vita del socio recedente*", con conseguente applicabilità della disciplina in tema di recesso *ad nutum* dettata per le società la cui durata sia indeterminata,

- richiamando al riguardo i precedenti di legittimità e di merito di cui a Cass. n.9662/2013 e all'ordinanza cautelare del Tribunale Milano 30.6.2018
- e svolgendo poi ulteriori gradate conclusioni quanto alla determinazione del valore della propria quota ex art.2437quater cc, previa -occorrendo- declaratoria di invalidità della delibera del 10.4.2019 del CdA della convenuta avente ad oggetto la riezione del recesso.

La **convenuta BCS** ha contrastato le domande avversarie affermando il carattere abusivo del recesso esercitato dall'attore e in ogni caso la **non applicabilità della disciplina ex art.2347 cc terzo comma**, dettata per le società costituite a tempo indeterminato, a fattispecie quale quella controversa, riguardante invece società il cui Statuto prevede uno **specifico termine di durata**, al riguardo richiamando in particolare il più recente orientamento di questo Tribunale di cui alla sentenza 4.4.2019.

Nelle memorie poi depositate ex art.183 cpc sesto comma le parti hanno quindi ribadito le loro posizioni, in particolare la convenuta richiamando la sopravvenuta pronuncia di legittimità di cui a Cass. n.4716/2020 e l'attore rilevando la ricorrenza di questione di legittimità costituzionale della disciplina ex art.2437 cc terzo comma, ove interpretata restrittivamente, per contrasto con gli articoli 18 e 41 della Costituzione, l'attore svolgendo poi anche richieste istruttorie, disattese dal g.i. con ordinanza del 7.7.2020, "*rilevato che la causa appare, allo stato, matura per la decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti*".

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che le **domande dell'attore non** possano essere **accolte**, dovendo al riguardo darsi in via dirimente continuità all'orientamento già seguito in varie pronunce di questo Tribunale e di recente confermato dalla sentenza della Cassazione n.4716/2020.

Tale orientamento è stato in particolare espresso a partire dalla sentenza di questo Tribunale del 4.4./19.6.2019 nel procedimento rg n.18236/2018 (reperibile in www.giurisprudenzadelleimprese.it) nei seguenti termini:

"Conclusivamente, dunque, ad avviso del Tribunale l'interpretazione dell'art.2437 terzo comma cc sostenuta dall'attrice non può essere seguita in quanto:

pagina 4 di 9

Sentenza n. 7130/2021 pubbl. il 08/09/2021
RG n. 37405/2019

- da un lato non trova fondamento normativo, l'art.2437 cc così come l'art.2473 cc non prevedendo -a differenza dell'art.2285 cc in tema di società di persone- il diritto di recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, così dovendosi escludere una applicazione analogica dell'art.2285 cc alle società di capitali;
- d'altro lato non può essere fondata sul carattere elusivo di durate statutarie valutate come "eccessivamente lunghe", dal sistema normativo non essendo ricavabile un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria,
 - tale non potendo essere né la durata della vita umana, si è già detto considerata rilevante per una tipologia di enti di ben diversa struttura,
 - né la tipologia dell'oggetto sociale, normalmente riferito a attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile;

con la conseguenza:

- che deve essere seguito l'orientamento restrittivo quanto alla interpretazione delle norme in tema di recesso, orientamento affermato in generale come doveroso dai precedenti di legittimità in tale materia;
- che non può quindi essere ritenuto legittimo il recesso esercitato dall'attrice ai sensi dell'art. 2437 cc terzo comma in relazione alla durata statutaria fino al 2100 della convenuta SPA ASHI avente ad oggetto un'attività imprenditoriale di per sé passibile di sviluppo in un tempo indefinito"¹

¹ Per comodità di lettura si riporta di seguito la parte della motivazione che precede quella conclusiva:

"L'attrice, quale socia della convenuta ASHI SPA, chiede accertarsi la legittimità del proprio esercizio del diritto di recesso da tale SPA ai sensi dell'art.2437 terzo comma cc, secondo il quale "Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni".

Secondo l'attrice, infatti, tale disposizione sarebbe applicabile -non solo per le società costituite a tempo indeterminato per le quali è dettata ma anche- per le società le cui durata sia statutariamente prevista con un termine estremamente remoto tale da essere assimilato a una durata illimitata e, dunque, anche nel caso di ASHI SPA, costituita nel 1995 con termine di durata al 31.12.2100.

L'attrice ha invocato al riguardo orientamenti dottrinali e di legittimità, in particolare citando il precedente di cui a Cass. n.9962/2013, richiamato anche dal g.i. nell'ordinanza cautelare e secondo la cui massima, relativa alla interpretazione dell'art.2473 secondo comma cc recante in tema di srl una previsione del tutto omogenea a quella in tema di spa ex art.2437 cc:

"In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all'art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota."

L'orientamento citato dall'attrice non pare peraltro condivisibile al Tribunale, essendo fondato su di una assimilazione che non risulta ricavabile dal sistema normativo.

Al riguardo va premesso che il Tribunale condivide le considerazioni di cui alla motivazione di Cass. n.9962/2013 circa il favor riservato dalla riforma del 2003 all'istituto del recesso nelle società di capitali, in tale sede effettivamente designato:

pagina 5 di 9

Sentenza n. 7130/2021 pubbl. il 08/09/2021

- come uno strumento per così dire “ordinario” di exit del socio di minoranza dissenziente rispetto a fattispecie di modificazioni statutarie, ben più ampie di quelle previste dal previgente art.2437 cc, ovvero rispetto ad altre vicende significative per l’assetto societario (art.2437 cc, primo, secondo e terzo comma, art.2437quinquies cc, art.2947quater cc, art.34 d.lgs n.5/2003, art.2355bis cc secondo comma; art. 2473 cc primo comma),
- come uno strumento negozialmente ampliabile oltre le fattispecie normative (art.2437 cc quarto comma: “Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso”; art.2473 primo comma: “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”),
- e come un contrappeso alla possibilità (non prevista prima della riforma del 2003) di una durata indeterminata delle società di capitali, in tale ipotesi la facoltà di recesso ad nutum tutelando l’esigenza di disinvestimento del socio rispetto a un programma sociale non definito nel tempo e quindi passibile di bloccare l’investimento senza limiti temporali.

Tale favor non può peraltro portare, ad avviso del Tribunale, ad una estensione della applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificatamente previste, trattandosi in ogni caso, come sottolineato in motivazione da Cass. n.13875/2017, di un istituto comportante la possibilità di un “depauperamento della società” e rispetto ai presupposti del quale va dunque preferita una “interpretazione restrittiva”, interpretazione da ultimo richiamata come doverosa in tema di recesso, sempre in motivazione, anche da Cass. n.13845/2019. L’interpretazione estensiva dell’art.2437 cc terzo comma, seguita in particolare dal precedente di legittimità del 2013, dunque:

- da un lato si pone in contrasto con la necessità di interpretazione restrittiva in materia di recesso evidenziata da più recenti orientamenti di legittimità
- e, d’altro lato, si fonda su di una ricostruzione sistematica nella quale è centrale il richiamo alla disciplina ex art.2285 cc in materia di società di persone, secondo la quale “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”, norma che, ad avviso della motivazione di legittimità in esame, conforma “le società personali sul tempo di vita delle persone fisiche”.

Tale richiamo sistematico pare di per sé non dirimente al Tribunale, posta la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale: differenza che, ad avviso del Tribunale, non legittima quindi l’utilizzabilità nel settore delle società di capitali di principi ricavabili dalla disciplina delle società di persone e ciò tanto più laddove il legislatore abbia dettato per i due tipi di enti norme diverse sulla stessa materia, come si verifica nel caso in discussione, nel quale il legislatore del 2003,

- pur dovendo avere ben presente la preesistente disciplina del recesso da società di persone contratte a tempo indeterminato o per tempo coincidente (o superiore) alla vita umana,

ha specificatamente previsto per le spa e per le srl la facoltà di recesso del socio solo nel caso di società contratte a tempo indeterminato, nulla disponendo per il caso di durata superiore alla vita umana ovvero a durata protettata in un orizzonte molto lontano.

L’ulteriore motivazione del precedente di cui a Cass. n. 9962/2013 è poi basata sul carattere ritenuto “elusivo” della disciplina ex art.2473 cc terzo comma di previsioni, quale quella qui in esame, recanti una data di durata dell’ente “oltremodo lontana nel tempo”, previsione che avrebbe “almeno di norma, l’effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l’effettiva volontà delle parti circa l’opzione tra una durata a tempo determinato o indeterminato della società. Cosicché tale indicazione si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato. Evidente in quest’ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell’interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata.”: il carattere elusivo, sempre secondo la motivazione in esame,

pagina 6 di 9

Sentenza n. 7130/2021 pubbl. il 08/09/2021

ed è stato poi ribadito:

- dalle sentenze 20.6.2019 nel procedimento rg n.21113/2015 (anch'essa reperibile in www.giurisprudenzadelleimprese.it), 23.6.2020 nel procedimento rg n.7589/2016, 2.7.2020 nel procedimento rg n.63055/2016, la prima di queste confermata in sede di appello dalla Corte milanese con sentenza 27.4.2021 nel procedimento rg n.3202/2019,
- nonché dalla pronuncia della Cassazione n.4716/2020, secondo la cui massima: *"E' escluso il diritto di recesso "ad nutum" del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'"intuitus personae", ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili"*.

Le motivazioni di tale orientamento come sopra riportate risultando, ad avviso del Tribunale, del tutto

potrebbe poi essere poi escluso solo "in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto."

Tale parte della motivazione è stata valorizzata dalla più recente pronuncia della Cassazione n.8952/2019, nella quale si esclude la rilevanza -ai fini dell'esercizio del diritto di recesso ex art.2473 secondo comma cc in srl avente durata al 2050- di una previsione di durata dell'ente superiore alla vita umana, rilevante essendo invece solo la circostanza che la durata statutaria superi "la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale".

Dalla lettura congiunta dei due precedenti di legittimità si ricava dunque che,

- *anche a voler seguire la ricostruzione per la quale la previsione di una durata "estremamente lunga" sia elusiva della disciplina in tema di recesso da società a tempo indeterminato,*

ci si scontra, una volta escluso il parametro della durata della vita umana, con la mancanza di un parametro oggettivo e predeterminato cui fare ricorso per valutare l'elusività.

Salvo il caso limite di durata pluricentenaria¹ ovvero il caso opposto, anch'esso limite, di durata -relativa ad oggetto sociale specifico e di prevedibile esaurimento entro un dato tempo- che scada ben oltre tale tempo, la valutazione della ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca -come accade nella quasi totalità dei casi- allo svolgimento di una data attività economica si risolve in un apprezzamento del tutto discrezionale dell'interprete, suscettibile di esiti contrastanti a seconda che la valutazione sia condotta rispetto alla tipologia dell'attività considerata in astratto ovvero rispetto alla ricostruzione della volontà dei soci nel dar vita all'ente e nel parteciparvi.

Apprezzamento discrezionale che appare di per sé incompatibile con le esigenze di interpretazione oggettiva delle clausole statutarie, in particolare ricavabile dalla inopponibilità ai terzi di "elementi negoziali e vicende dei relativi rapporti societari che non siano ostensibili tramite l'accesso al Registro delle imprese e, nello specifico, non risultino esplicitati nello statuto (art.2193 cc)": terzi nella vicenda del recesso in particolare interessati in quanto creditori dell'ente, la cui garanzia generica rappresentata anche dal capitale sociale è suscettibile di essere diminuita laddove alla liquidazione della quota del socio receduto si debba pervenire secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'art.2437quater cc."

pagina 7 di 9

Sentenza n. 7130/2021 pubbl. il 08/09/2021

condivisibili, non vi è quindi motivo per discostarsene nel caso di specie, le cui peculiarità,

- come illustrate dall'attore in termini di ristrettezza della compagine societaria e di limitazione alla circolazione delle azioni,

non paiono rilevanti ai fini del decidere, trattandosi di caratteristiche della società di per sé accettate dai soci al momento dell'ingresso nell'ente così come accettato allo stesso modo per ciascun socio è il termine di durata della SPA al 2100, stabilito il 29.6.1995 con delibera assembleare assunta all'unanimità con il voto favorevole anche dell'attore: accettazione questa che presuppone di per sé la libera scelta di ciascun socio di partecipare ad un ente dotato di personalità giuridica e avente siffatte caratteristiche, anche di durata, *id est* di partecipare a una compagine destinata ad esistere e ad esercitare la propria attività economica lucrativa per un tempo molto lungo, in presenza di regole statutarie miranti a mantenere "chiusa" la compagine.

E proprio tale carattere della partecipazione societaria e della sua accettazione da parte di ciascun socio porta poi il Tribunale a ritenere in via dirimente manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale illustrata dall'attore in riferimento alla lettura restrittiva dell'art.2437 cc terzo comma qui seguita, per contrasto con il principio di libertà di associazione e di iniziativa economica di cui agli articoli 18 e 41 della Costituzione,

- principio, secondo l'attore, comportante di per sé la illegittimità costituzionale di discipline risolventisi in vincoli di partecipazione "perpetua" a compagini associative o lucrative, la libertà di iniziativa economica comprendendo, sempre secondo l'attore, in particolare anche la libertà di disinvestimento.

Prospettazione questa dell'attore che non appare attagliarsi alla fattispecie normativa come sopra interpretata, la quale,

- lungi dal disegnare un vincolo perpetuo di partecipazione a società di capitali e in particolare a spa impedendo il disinvestimento in tali enti,

si limita a bilanciare gli interessi in gioco quanto all'esercizio del diritto di recesso nelle società di capitali, dotate di personalità giuridica e la cui esistenza coinvolge interessi non solo dei soci ma anche di altri soggetti quali i creditori, consentendo tale esercizio *ad nutum* solo laddove lo statuto sociale non preveda un termine di durata dell'ente e, per il resto, lasciando alla volontà dei soci la previsione di termini di durata anche estesi così come la contemporanea previsione di vincoli alla trasferibilità delle partecipazioni.

Per quanto fin qui detto in via dirimente le **domande dell'attore** vanno dunque tutte **rigettate**, senza necessità di dare ingresso all'attività istruttoria richiesta dall'attore.

Le **spese di lite** possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione del consolidamento dell'orientamento interpretativo come sopra ritenuto dirimente solo successivamente alla introduzione della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le domande dell'attore;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

pagina 8 di 9

Sentenza n. 7130/2021 pubbl. il 08/09/2021

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 25 marzo 2021.

il Presidente est.

Elena Riva Crugnola